

**SICILCERT S.r.l. Organismo di Certificazione Impianti e Macchine**

Via Sardegna n. 7690144 PALERMO

Autorizzazione: Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 11/11/2004

## REGOLAMENTO VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE DPR 462/01

|             |             |  |                            |                  |
|-------------|-------------|--|----------------------------|------------------|
| 2           | 01/04/2021  | Modificati parr. 2, 4.4, 4.6, 7.2, 7.3, 9 a seguito di Osservazioni e Commenti in Rapporto di Audit Iniziale Accredia del 15-16/02/2021. | RAQ                        | AU               |
| 1           | 11/01/2021  | Modificati parr. 2 e 4.5   | RAQ                        | AU               |
| 0           | 04/12/2020  | Prima emissione  | RAQ                        | AU               |
| <b>Rev.</b> | <b>Data</b> | <b>Descrizione</b>   | <b>Redatto/ Verificato</b> | <b>Approvato</b> |

**SICILCERT S.r.l. Organismo di Certificazione Impianti e Macchine**

Via Sardegna n. 7690144 PALERMO

Autorizzazione: Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 11/11/2004

**1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE**

Il presente Regolamento definisce le regole generali da seguire per l'esecuzione di:

- a) verifiche periodiche e straordinarie delle installazioni e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
- b) verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici alimentati fino a 1000 V;
- c) verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici alimentati con tensione oltre i 1000 V;
- d) verifiche periodiche e straordinarie di impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione;

secondo quanto dettato dal DPR 462 del 22 ottobre 2001 (integrato dalla Direttiva del 11 marzo 2002 del Ministero delle Attività Produttive).

Tali verifiche sono dirette ad accertare:

- per le verifiche di cui ai punti b) e c): la protezione delle persone dai contatti indiretti;
- per le verifiche di cui ai punti a) e d): che le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell'impianto siano conformi al progetto ed in condizioni di efficienza;
- che i dispositivi di sicurezza funzionino regolarmente;
- che si sia ottemperato alle prescrizioni/non conformità eventualmente impartite in precedenti ispezioni.

Esse rappresentano attività di ispezione di terza parte e pertanto escludono ogni possibilità da parte dell'Organismo d'Ispezione di svolgere attività di parte seconda o prima (consulenza, ecc.) nei confronti del Cliente (Committente).

Il presente Regolamento è disponibile presso la sede della SICILCERT srl nell'edizione più aggiornata. I clienti ne ricevono copia al momento della sottoscrizione dell'offerta per accettazione.

**2. RIFERIMENTI NORMATIVI**

Per una corretta applicazione del presente Regolamento sono indispensabili le Norme, le Guide, le Leggi, i documenti ACCREDIA in materia di verifiche di impianti e Organismi di Ispezione di tipo A, di seguito elencati:

| Documento   | Data | Descrizione  |
|---|------|--|
| DPR 26 maggio 1959, n. 689  | 1959 | Determinazione delle aziende e delle lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei vigili del fuoco.   |
| DM 12 settembre 1959  | 1959 | Attribuzione dei compiti e determinazione delle modalità e delle documentazioni relative all'esercizio delle verifiche e dei controlli previste dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro                    |
| Circolare 5 luglio 1960, n. 551 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale | 1960 | Prevenzione infortuni - Verifiche e controlli - Quesiti  |
| Legge 01/03/1968, n. 186  | 1968 | Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici.   |
| Legge 6 dicembre 1971, n. 1083  | 1971 | Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile   |
| Legge 18 ottobre 1977, n. 791   | 1977 | Attuazione della direttiva del consiglio della Comunità europee (73/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione |
| Legge 23 dicembre 1978, n. 833  | 1978 | Istituzione del servizio sanitario nazionale.  |

**SICILCERT S.r.l. Organismo di Certificazione Impianti e Macchine**

Via Sardegna n. 7690144 PALERMO

Autorizzazione: Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 11/11/2004

| Documento  | Data | Descrizione  |
|--|------|--|
| DM 16 febbraio 1982  | 1982 | Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività, soggette alle visite di prevenzione incendi  |
| DPR 21 luglio 1982, n. 675   | 1982 | Attuazione della direttiva (CEE) n. 196 del 1979 relativa al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva, per il quale si applicano taluni metodi di protezione  |
| DPR 21 luglio 1982, n. 727   | 1982 | Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/117 relativa al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva.  |
| Legge 17 aprile 1989, n.150  | 1989 | Attuazione della direttiva 82/13G/CEE e norme transitorie concernenti la costruzione e la vendita di materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva   |
| DPR 18 aprile 1994, n. 392   | 1994 | Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza.  |
| D Lgs.19 dicembre 1994, n. 758   | 1994 | Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro   |
| DPR 15 novembre 1996, n. 661   | 1996 | Regolamento per l'attuazione della direttiva 90/326/CEE, concernente gli apparecchi a gas.   |
| D Lgs 25 novembre 1996, n. 624   | 1996 | Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto e sotterranee   |
| DM 10 marzo 1998   | 1998 | Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro  |
| DPR 23 marzo 1998, D.126   | 1998 | Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 94/9/CE in materia d'apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva. Parere Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 17 novembre 2000, prot. 21242/PR 6 - DM 12.9.59 - Quesito sull'applicabilità delle disposizioni dell'ART. II, lett. E) in materia di verifiche di impianti di terra. |
| D.P.R. 22/10/2001 n. 462   | 2001 | Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi.  |
| Ministero delle Attività Produttive - Direttiva 11 marzo 2002                        | 2002 | Procedure per l'individuazione, ai sensi degli articoli 4. 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, degli organismi di ispezione di tipo "A".  |
| Circolare del Ministero delle Attività Produttive del 15 aprile 2003, prot 826236    | 2003 | DPR462/2001 - Proposte di collaborazione- Diffida.   |
| D. Lgs. 12 giugno 2003, n. 233   | 2003 | Attuazione della direttiva 1999/92/CE relativa alle prescrizioni minime per-il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive  |
| Circolare del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2003, prot. 826303   | 2003 | Principi organizzativi per gli Organismi abilitati ai sensi del DPR 462/01 al fine del miglioramento dell'azione di vigilanza.   |
| Circolare del Ministero delle Attività Produttive del 29 maggio 2003, prot. 826794   | 2003 | Tesserino verificatori.  |
| Circolare del Ministero delle Attività Produttive del 18 febbraio 2004, prot. 825544 | 2004 | Elementi per la predisposizione della relazione annuale: obblighi  |

**SICILCERT S.r.l. Organismo di Certificazione Impianti e Macchine**

Via Sardegna n. 7690144 PALERMO

Autorizzazione: Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 11/11/2004

| Documento   | Data | Descrizione   |
|---|------|---|
| Circolare del Ministero delle Attività Produttive del 15 ottobre 2004, prot. 830319 | 2004 | DPR 462/01: Attività di controllo   |
| Circolare del Ministero delle Attività Produttive del 9 novembre 2004, prot. 4364   | 2004 | Richiesta invio documentazione DPR 462/2001   |
| D.M. 22-1-2008 n. 37  | 2008 | Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13. Lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici                             |
| Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81  | 2008 | Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro  |
| Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 | 2016 | Regolamento generale sulla protezione dei dati  |
| Guida CEI 0-14  | 2019 | Guida all'applicazione del DPR 462/2001 relativo alla semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi. |
| Guida CEI 0-2   | 2002 | Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici.   |
| Guida CEI 0-10  | 2002 | Guida alla manutenzione degli impianti elettrici.   |
| Guida CEI 0-11  | 2012 | Guida alla gestione in qualità delle misure per la verifica degli impianti elettrici ai fini della sicurezza.   |
| Guida CEI 11-15   | 2011 | Esecuzione di lavori sotto tensione su impianti elettrici di categoria II e III in corrente alternata.  |
| Guida CEI 11-27   | 2014 | Lavori su impianti elettrici  |
| Guida CEI 11-37   | 2015 | Guida per l'esecuzione degli impianti di terra nei sistemi utilizzatori di energia alimentati a tensione maggiore di 1 kV.  |
| CEI EN 50110-1 (CEI 11-48)  | 2014 | Esercizio degli impianti elettrici.   |
| CEI EN 60079-10 (CEI 31-30)   | 2004 | Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas. Parte 10: Classificazione dei luoghi pericolosi  |
| CEI EN 60079-10-1 (CEI 31-87)   | 2016 | Norma CEI EN 60079-10-1 (CEI 31-87)   |
| CEI EN 60079-14 (CEI 31-33)   | 2015 | Atmosfere esplosive – Parte 14: Progettazione, scelta e installazione degli impianti elettrici  |
| CEI EN 60079-14/EC (CEI 31-33EC)  | 2016 | Atmosfere esplosive – Parte 14: Progettazione, scelta e installazione degli impianti elettrici  |
| CEI EN 60079-17 (CEI 31-34)   | 2015 | Atmosfere esplosive – Parte 17: Verifica e manutenzione degli impianti elettrici  |
| Guida CEI 31-35/A   | 2009 | Atmosfere esplosive. Guida alla classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas in applicazione della Norma CEI EN 60079-10-1 (CEI 31-87): esempi di applicazione.   |
| CEI EN 50281-1-2 (CEI 31-36)  | 2012 | Costruzioni elettriche destinate all'uso in ambienti con presenza di polvere combustibile. Costruzioni elettriche protette da custodie - Scelta, installazione e manutenzione   |
| CEI EN 50281-3 (CEI 31-52)  | 2003 | Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive in presenza di polveri combustibili - Parte 3: Classificazione dei luoghi pericolosi dove polveri combustibili sono presenti o possono essere presenti.  |
| Guida CEI 64-2  | 2001 | Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione. Prescrizioni specifiche per la presenza di sostanze esplosive.  |

**SICILCERT S.r.l. Organismo di Certificazione Impianti e Macchine**

Via Sardegna n. 7690144 PALERMO

Autorizzazione: Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 11/11/2004

| Documento                                   | Data | Descrizione   |
|---|------|---|
| Guida CEI 64-8 (7 Parti)                    | 2012 | Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua.                       |
| Guida CEI 64-12                             | 2019 | Guida per l'esecuzione dell'impianto di terra negli edifici per uso residenziale e terziario.   |
| Guida CEI 64-14                             | 2007 | Guida alla verifica degli impianti elettrici utilizzatori.  |
| Guida CEI 81-2                              | 2013 | Guida per la verifica delle misure di protezione contro i fulmini   |
| Guida CEI 81-3                              | 1999 | Valori medi del numero di fulmini a terra per anno e per chilometro quadrato dei Comuni d'Italia, in ordine alfabetico                                  |
| CEI EN 62305-1<br>(CEI 81-10/1)             | 2013 | Protezione contro i fulmini. Parte 1: Principi generali   |
| CEI EN 62305-1/EC<br>(CEI 81-10/1/EC)       | 2013 | Protezione contro i fulmini. Parte 1: Principi generali   |
| CEI EN 62305-2<br>(CEI 81-10/2)             | 2013 | Protezione contro i fulmini. Parte 2: Valutazione del rischio   |
| CEI EN 62305-2/EC<br>(CEI 81-10/2/EC)       | 2013 | Protezione contro i fulmini. Parte 2: Valutazione del rischio   |
| CEI EN 62305-3<br>(CEI 81-10/3)             | 2013 | Protezione contro i fulmini. Parte 3: Danno materiale alle strutture e pericolo per le persone  |
| CEI EN 62305-EC<br>(CEI 81-10/3/EC)         | 2013 | Protezione contro i fulmini. Parte 3: Danno materiale alle strutture e pericolo per le persone  |
| CEI EN 62305-4<br>(CEI 81-10/4)             | 2013 | Protezione contro i fulmini. Parte 4: Impianti elettrici ed elettronici nelle strutture   |
| CEI EN 62305-4/EC<br>(CEI 81-10/4/EC)       | 2013 | Protezione contro i fulmini. Parte 4: Impianti elettrici ed elettronici nelle strutture   |
| Guida CEI 81-29                             | 2014 | Linee guida per l'applicazione delle norme CEI EN 62305.  |
| Guida CEI 81-30<br>(CEI EN 62305-2)         | 2014 | Protezione contro i fulmini – Reti di localizzazione fulmini (LLS) – guida per l'impiego di sistemi LLS per l'individuazione dei valori di Ng           |
| CEI EN 61936-1<br>(CEI 99-2)                | 2011 | Impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV in c.a. – Parte 1: Prescrizioni comuni   |
| CEI EN 50522<br>(CEI 99-3)                  | 2011 | Messa a terra degli impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV in c.a.  |
| Guida CEI 99-4                              | 2014 | Guida per l'esecuzione di cabine elettriche MT/BT del cliente/utente finale   |
| Guida CEI 99-5                              | 2015 | Guida per l'esecuzione degli impianti di terra delle utenze attive e passive connesse ai sistemi di distribuzione con tensione superiore a 1 kV in c.a. |
| UNI CEI EN ISO/IEC<br>17000:2005            | 2005 | Valutazione della conformità - Vocabolario e principi generali.   |
| UNI CEI EN ISO/IEC<br>17020:2012            | 2012 | Requisiti per il funzionamento dei vari tipi di organismi che eseguono ispezioni.   |
| UNI EN UNI EN ISO<br>19011:2018             | 2018 | Linee guida per gli audit di sistemi di gestione per la qualità e/o di gestione ambientale.   |
| RG-01 rev.04                                | 2018 | Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione, Ispezione, Verifica e Convalida – Parte Generale                                    |
| RG-01-04 rev.01                             | 2017 | Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Ispezione   |
| RG-09 rev.10                                | 2021 | Regolamento per l'utilizzo del Marchio ACCREDIA   |
| LS-03 rev.17                                | 2020 | Elenco norme e documenti di riferimento per l'accreditamento degli Organismi di Ispezione   |
| ACCREDIA Circolare tecnica<br>DC N° 29/2017 | 2017 | Chiarimenti per la gestione degli accreditamenti degli Organismi di Ispezione di Tipo A per l'effettuazione di verifiche ai sensi del DPR 462/01        |

**SICILCERT S.r.l. Organismo di Certificazione Impianti e Macchine**

Via Sardegna n. 7690144 PALERMO

Autorizzazione: Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 11/11/2004

| Documento                                | Data | Descrizione  |
|--|------|--|
| ACCREDIA Circolare tecnica DC N° 06/2018 | 2018 | Modalità di verifica adottate da Accredia nella valutazione del requisito relativo all'utilizzo da parte degli Organismi di Ispezione per l'effettuazione di verifiche ai sensi del DPR 462/01, di strumenti dotati di Certificati di Taratura accreditati |
| ACCREDIA Circolare tecnica DC N° 07/2019 | 2019 | Disposizione per l'uso di strumenti innovativi da parte di ACCREDIA per la Verifica della Conformità dei Soggetti Accreditati  |
| ACCREDIA Circolare tecnica DC N° 20/2020 | 2019 | Disposizione per l'uso di strumenti innovativi da parte di ACCREDIA per la Verifica della Conformità dei Soggetti Accreditati  |
| ACCREDIA Circolare tecnica DC N° 6/2021  | 2021 | Aggiornamento della Circolare tecnica DC N° 23/2020 "Nuove disposizioni a seguito dell'emergenza sanitaria da Coronavirus"   |
| ILAC P10:07/2020                         | 2020 | ILAC Policy on Metrological Traceability of Measurement Results  |
| ILAC P15:05/2020                         | 2020 | Application of ISO/IEC 17020:2012 for the Accreditation of Inspection Bodies   |

### 3. DEFINIZIONI

La terminologia utilizzata da SICILCERT nello svolgimento delle attività di verifica è in accordo ai documenti menzionati al § 3 della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 "Valutazione della conformità – Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismo che eseguono ispezioni.

Valgono inoltre le seguenti definizioni:

**Cliente:** soggetto che richiede la verifica degli impianti/dispositivi.

**Ispettore = Verificatore:** persona in possesso dei requisiti tecnici professionali necessari per effettuare le verifiche di cui al presente Regolamento, qualificata a tale scopo da SICILCERT.

**Ispezione = Verifica:** attività svolta dall'Organismo di ispezione, volta ad accertare che l'impianto oggetto di ispezione soddisfi i requisiti di sicurezza; l'attività consistente, essenzialmente, nell'esame della documentazione a corredo dell'impianto e nella effettuazione di un esame a vista e delle prove e misure strumentali.

**Rapporto tecnico di verifica:** documento con il quale l'Ispettore che ha condotto la verifica riassume il piano dell'ispezione, i contenuti tecnici, le operazioni effettuate, la strumentazione impiegata ed i risultati ottenuti.

**Verbale di verifica:** documento di sintesi dell'attività di verifica, con il quale l'Ispettore SICILCERT, dopo aver riesaminato il "Rapporto tecnico di verifica" redatto durante la verifica, dà atto di eventuali rilievi riscontrati nel corso della verifica e indica l'esito della verifica. Deve essere consegnato al cliente entro 48 ore dal termine della verifica, previo riesame da parte del Responsabile Tecnico.

**Rilievo:** deviazione dalla normativa di riferimento. Può generare **non conformità** o **osservazioni**.

**Non Conformità:** condizione di mancato rispetto di uno o più requisiti essenziali di sicurezza definiti dalle norme di riferimento, che pregiudica l'utilizzo in sicurezza dell'impianto.

**Osservazione:** rilievo causato da una parziale attuazione di uno o più requisiti definiti dalle norme, il cui risultato non inficia o non è suscettibile d'inficiare direttamente o immediatamente l'utilizzo in sicurezza dell'impianto.

### 4. MODALITÀ OPERATIVE

#### 4.1 – Aspetti commerciali e contrattuali

Le modalità di attivazione del servizio di verifica, prevedono le seguenti fasi

- **Richiesta:** Il Cliente richiede l'attività di verifica specificando i dati necessari per poterne valutare la fattibilità. La richiesta potrà pervenire a SICILCERT tramite richiesta telefonica, email, fax, posta semplice, ecc.). Se ritenuto necessario, al fine della corretta formulazione del preventivo, SICILCERT può richiedere al Cliente di integrare i dati forniti.

|  |   |             |                |
|--|---|-------------|----------------|
|  | REGOLAMENTO VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE DPR 462/01 |             |                |
|  | Edizione 0  | Revisione 2 | Del 01/04/2021 |

**SICILCERT S.r.l. Organismo di Certificazione Impianti e Macchine**

Via Sardegna n. 7690144 PALERMO

Autorizzazione: Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 11/11/2004

- **Offerta economica:** SICILCERT verifica la capacità di svolgere le attività di verifica richieste e la presenza o meno di un precedente contratto. In assenza di contratto già sottoscritto, SICILCERT invia al Cliente - a mezzo posta, fax, mail o brevi manu – l'“Offerta”, completa di condizioni contrattuali per la effettuazione del servizio di verifica degli impianti ai sensi del DPR 462/01 che, di fatto, costituisce il **Contratto**. In caso di Contratto già sottoscritto, si passa alla fase di cui al § 4.2.
- **Ordine:** il Cliente, sottoscrivendo il Contratto (Offerta economica con le annesse condizioni contrattuali), affida a SICILCERT l'incarico di espletare le verifiche richieste. L'accettazione dell'offerta può avvenire anche attraverso la emissione di uno specifico ordine del cliente che cita esplicitamente l'Offerta economica formulata da SICILCERT. In tal caso, al ricevimento dell'Ordine debitamente sottoscritto dal cliente, SICILCERT ne esamina la completezza e se permangono le condizioni poste in sede di Offerta, accetta l'incarico di espletare la verifica. Di tanto, viene dato riscontro al cliente, trasmettendogli l'Ordine controfirmato per accettazione dell'incarico.
- **Commessa:** a valle della accettazione dell'incarico, SICILCERT attiva la Commessa, inserendo nel proprio data base i dati relativi al Cliente (Ragione e sede sociale, partita iva/codice fiscale, codice univoco, ecc) e quelli identificativi dell'impianto (impianto di messa a terra, impianto di protezione contro le scariche atmosferiche, impianto elettrico in luoghi con pericolo di esplosione), assegnando l'incarico di effettuare la verifica ad un Ispettore inserito nel proprio elenco di Verificatori, abilitato per la categoria di impianti in cui rientra l'impianto oggetto della commessa.

#### 4.2 – Pianificazione delle verifiche

SICILCERT pianifica l'attività di ispezione in base alla scadenza per l'effettuazione dell'intervento o ad eventuali accordi con il Cliente, e individua l'ispettore per l'esecuzione della verifica.

L'ispettore designato per la verifica prende contatto con il Cliente concordando la data e l'ora in cui sarà effettuata la verifica e concordando altresì, ove necessario, i tempi e le modalità di interruzione dell'energia elettrica; il Cliente è invitato da SICILCERT a mettere a disposizione dei tecnici tutti i mezzi necessari, tra cui il personale qualificato a conoscenza dello stato degli impianti.

Per gli impianti acquisiti ma già scaduti SICILCERT provvede ad individuare immediatamente l'ispettore per l'effettuazione della verifica e a darne comunicazione al cliente cui spetterà però la definizione della data per l'effettuazione della visita.

Avuta contezza dell'Ispettore incaricato di effettuare la verifica, è facoltà del Cliente ricusarlo, motivando le ragioni della richiesta; sarà cura di SICILCERT valutare tale richiesta e comunicare al Cliente il nominativo del nuovo Ispettore incaricato.

#### 4.3 – Esecuzione delle verifiche periodiche

L'ispettore incaricato condurrà le operazioni di verifica effettuando:

- esame documentale: progetto dell'impianto (ove obbligatorio), certificato di regola dell'arte ai sensi del D.M. 37/08, verbali relativi alle precedenti verifiche periodiche;
- esame a vista, preliminare all'esecuzione delle prove e misurazioni, il cui scopo è di controllare che l'impianto da verificare sia stato realizzato secondo le indicazioni di progetto, mantenuto in conformità alle disposizioni legislative in modo da assicurarne le condizioni di sicurezza;
- prove e misure strumentali richieste dalle norme tecniche applicabili seguendo le Linee Guida di SICILCERT.

Al termine delle operazioni di verifica sarà cura dell'Ispettore redigere, entro 2 giorni dalla ultimazione della verifica, il “Verbale di verifica”, che viene riesaminato e firmato dal Responsabile Tecnico (RT) prima dell'invio al cliente.

Nel caso di assenza del RT o di verifica condotta dallo stesso RT, la redazione e il riesame del “Verbale” saranno effettuati dal Sostituto del RT.

**SICILCERT S.r.l. Organismo di Certificazione Impianti e Macchine**

Via Sardegna n. 7690144 PALERMO

Autorizzazione: Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 11/11/2004

Qualora in sede di riesame del Verbale vengano riscontrate non conformità procedurali, il Responsabile Tecnico contatterà l'Ispettore invitandolo ad adottare le necessarie azioni correttive e ad emettere un nuovo Verbale (Rev.01), che annulli e sostituisca il precedente. Tanto a garanzia della attività condotta da SICILCERT.

Nel caso il "Verbale" non evidenzi "non conformità", la verifica può considerarsi conclusa con "esito positivo". La registrazione del Verbale e di altri eventuali documenti acquisiti in sede di verifica e la conseguente fatturazione del servizio completano le attività tecnico-amministrative della verifica.

I dati di cui sopra possono essere anche forniti, su richiesta, agli Enti di accreditamento in relazione allo stato e al tipo di accreditamento e alle autorità ministeriali competenti.

#### **4.4 – Esito negativo della verifica**

Nel caso vengano rilevate "non conformità", la verifica è da considerarsi conclusa con "esito negativo". In quest'ultimo caso, l'ispettore incaricato dovrà avvisare tempestivamente RT, emettere il Verbale con "esito negativo" e, entro 48 ore dalla ultimazione della verifica, notificarlo alle autorità di vigilanza per il seguito di competenza.

In proposito si ricorda infatti che l'Ispettore riveste la qualifica di "incaricato di pubblico servizio" e come tale ha l'obbligo di riferire alla autorità di vigilanza le eventuali non conformità rilevate.

#### **4.5 – Esecuzione delle verifiche straordinarie**

SICILCERT potrà eseguire le verifiche straordinarie previste dall'art. 7 del DPR 462/01, nei casi di:

- esito negativo di precedente verifica periodica;
- modifiche sostanziali dell'impianto;
- richiesta da parte del datore di lavoro.

Nel richiedere la verifica straordinaria, il Cliente dovrà fornire a SICILCERT ogni elemento utile a formulare correttamente l'offerta economica per la effettuazione della stessa verifica.

Vale quanto rappresentato ai §§. 4.1, 4.2, 4.3.

#### **4.6 – Requisiti di riferibilità e conferma metrologica degli strumenti utilizzati per le verifiche**

Il programma generale di taratura degli strumenti di misura è concepito in modo tale che qualunque misurazione applicabile effettuata dall'Organismo sia riferibile a campioni nazionali o internazionali di riferimento attraverso una catena ininterrotta di riferibilità, al fine di garantire la loro adeguatezza ai requisiti metrologici applicabili.

In particolare RT si accerta che gli strumenti utilizzati per le verifiche siano debitamente tarati da un laboratorio accreditato da un ente firmatario degli accordi EA MLA per tutte le specifiche misure necessarie all'Organismo per un corretto ed efficace espletamento del servizio ispettivo.

L'Organismo richiede al centro LAT cui si rivolge per la taratura degli strumenti, il rilascio di una Dichiarazione di Conformità, espressa sulla base di determinati limiti di tolleranza e di una determinata regola decisionale, il tutto espresso in fase contrattuale.

La specifica rispetto alla quale viene emessa la Dichiarazione di Conformità è la seguente:

*l'Organismo richiede che vengano applicati i limiti di tolleranza previsti dalle specifiche tecniche dei manuali d'uso.*

La regola decisionale applicata è la seguente:

*Regola decisionale basata sulle bande di guardia: la conformità ad una norma o specifica risulta verificata quando un risultato di misura cade nell'intervallo di accettazione, che è dato dalla zona di tolleranza ridotta dalla banda di guardia  $w$ . Dove  $w = U$  ( $U$  = incertezza estesa).*

|  |   |             |                |
|--|---|-------------|----------------|
|  | REGOLAMENTO VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE DPR 462/01 |             |                |
|  | Edizione 0  | Revisione 2 | Del 01/04/2021 |

**SICILCERT S.r.l. Organismo di Certificazione Impianti e Macchine**  
 Via Sardegna n. 7690144 PALERMO  
 Autorizzazione: Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 11/11/2004

Applicando questa regola decisionale il rischio di accettare una misura conforme quando non lo è sarà al massimo del 2,5%”.

Tutti gli strumenti di Sicilcert sono tarati esternamente da un Laboratorio accreditato. RT provvede inoltre ad eseguire:

- prove di funzionalità degli strumenti al rientro dalla taratura;
- verifiche periodiche intermedie della strumentazione secondaria mediante strumenti campione di proprietà di Sicilcert.

#### **4.7 – Trattamento degli impianti da sottoporre a verifica**

SICILCERT assicura che gli impianti da sottoporre ad ispezione siano identificati in modo univoco, al fine di evitare confusione nei riguardi della loro identità in qualsiasi momento. Prima dell'inizio della verifica, l'ispettore deve notificare ogni anomalia che egli rileva.

Per anomalia si intende ogni dubbio riguardo l'adeguatezza dell'oggetto dell'ispezione, ovvero qualora l'oggetto stesso non corrisponda alla descrizione fornita. In tal caso l'organismo deve necessariamente consultarsi con il committente prima di procedere con l'ispezione stessa. L'organismo determina inoltre se l'oggetto dell'ispezione è stato sottoposto alla necessaria preparazione.

Durante le ispezioni, l'ispettore effettua le prove utilizzando impianti o attrezzature di proprietà del Committente. A tal proposito, al fine di evitare deterioramenti e danni all'oggetto di ispezione, gli Ispettori gestiscono e trattano gli impianti del Committente con la necessaria cura.

In caso di danneggiamento, ne viene data notifica al Committente o ad un suo rappresentante e registrata l'anomalia riscontrata nel Verbale di verifica a cura dell'ispettore.

In ogni caso tali procedure non sollevano il Committente dalla responsabilità di fornire impianti accettabili ed in conformità ai requisiti di legge.

#### **4.8 – Uso del Verbale**

Il Cliente ha la possibilità di utilizzare, esibire o citare il Verbale di verifica per tutti gli scopi legali, promozionali o commerciali, purché non produca confusione o non induca in errore il destinatario sul suo effettivo significato; in particolare può pubblicizzarne il fatto nel modo che egli ritiene più opportuno, purché rigorosamente riferito all'oggetto dell'ispezione.

In caso di accertamento di comportamenti scorretti, SICILCERT intraprenderà le azioni del caso a tutela dei terzi e della propria immagine.

È possibile la riproduzione dei Verbali di ispezione rilasciati da SICILCERT, purché riproducano integralmente l'originale; sono consentiti ingrandimenti/riduzioni purché il documento risulti leggibile e la sua struttura non modificata.

### **5. IMPEGNI DI SICILCERT**

- SICILCERT si impegna a svolgere il servizio descritto nel presente Regolamento osservando gli obblighi contrattuali e operando nel rispetto dei principi di:
  - **Indipendenza:** SICILCERT garantisce che la propria struttura organizzativa e le persone incaricate delle attività di ispezione agiscano in condizioni da garantire indipendenza di giudizio rispetto ai compiti assegnati;
  - **Imparzialità:** SICILCERT garantisce che la propria struttura organizzativa e le persone incaricate delle attività di ispezione agiscano in condizioni da garantire un giudizio imparziale;
  - **Riservatezza:** tutto il personale SICILCERT, compreso il personale impiegato per le verifiche, si impegna a mantenere il segreto d'ufficio su tutte le informazioni di carattere riservato del Cliente di cui può venire a conoscenza nei suoi rapporti con il Cliente stesso;

**SICILCERT S.r.l. Organismo di Certificazione Impianti e Macchine**

Via Sardegna n. 7690144 PALERMO

Autorizzazione: Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 11/11/2004

in particolare, informazioni relative al prodotto o all'organizzazione non sono divulgate a terzi. SICILCERT fornirà tali informazioni solo nel caso in cui vengano richieste dagli enti di accreditamento, dalle autorità competenti o dalla autorità giudiziaria; in quest'ultimo caso SICILCERT ne darà avviso al Cliente, salvo diversa disposizione da parte della autorità giudiziaria;

- SICILCERT si impegna ad informare il Cliente dell'eventuale rinuncia, sospensione, revoca o mancata conferma dell'abilitazione di cui alle attività oggetto del presente Regolamento da parte dell'autorità competente;
- SICILCERT non è in alcun modo responsabile per eventuali danni causati al Cliente dalla rinuncia, sospensione, revoca o mancata conferma dell'abilitazione; nei suddetti casi, il Cliente ha facoltà di rinunciare al rapporto contrattuale con SICILCERT, senza necessità di preavviso e senza oneri aggiuntivi;
- nell'ambito delle attività oggetto del presente Regolamento, SICILCERT si configura come organismo di ispezione di tipo "A"; infatti effettua attività di ispezione solo rispetto a prodotti/servizi/impianti/installazioni di cui non detiene la proprietà e in cui non è in alcun modo coinvolto per le fasi di progettazione, costruzione, fornitura, installazione, acquisto, utilizzo o manutenzione e non risulta essere rappresentante autorizzato di una qualsiasi parte dell'oggetto di ispezione;
- SICILCERT garantisce adeguate coperture assicurative, relativamente ai rischi derivanti al Cliente dalle proprie attività;
- SICILCERT si impegna ad eseguire le verifiche periodiche e straordinarie degli impianti secondo le modalità indicate nelle proprie "Linee Guida" in modo conforme alle disposizioni prescritte dalla legislazione italiana e in modo da arrecare il minimo disturbo al regolare svolgimento delle attività del Cliente;
- SICILCERT garantisce che tutto il personale ispettivo (sia interno che esterno) impiegato per le attività di ispezione è opportunamente edotto e informato circa i rischi generali e specifici delle attività di ispezione, nonché circa il documento di valutazione dei rischi (DVR);
- SICILCERT si impegna inoltre a fornire su richiesta ogni informazione relativa alla descrizione dei mezzi con cui l'organismo ottiene il supporto finanziario e informazioni generali sulle tariffe applicate.

**6. IMPEGNI DEL CLIENTE**

Il Cliente si impegna a:

- non formulare analoga richiesta di verifica ad altro Organismo abilitato durante la validità del contratto o dei successivi rinnovi;
- rispettare quanto previsto dalle Leggi e dai Regolamenti in materia di impianti elettrici;
- accettare, senza costi aggiuntivi a suo carico, l'eventuale presenza di ispettori dell'organismo di controllo/accreditamento in veste di osservatori, che saranno notificati da SICILCERT, e accettare altresì, ispettori SICILCERT in affiancamento/addestramento e ispettori SICILCERT in veste di osservatori (per attività di monitoraggio in campo);
- fornire tutte le informazioni/documenti che SICILCERT potrà richiedere in quanto necessarie alla buona esecuzione della verifica;
- comunicare tempestivamente a SICILCERT qualsiasi eventuale modifica dei dati forniti e segnalare incidenti, guasti e modifiche dell'impianto;
- garantire al personale SICILCERT (interno ed esterno) l'accesso ai documenti e informazioni rilevanti per consentire la pianificazione delle attività e il corretto svolgimento della verifica, garantendo completezza e veridicità dei documenti e delle informazioni messe a disposizione;

**SICILCERT S.r.l. Organismo di Certificazione Impianti e Macchine**

Via Sardegna n. 7690144 PALERMO

Autorizzazione: Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 11/11/2004

- consentire al personale ispettivo SICILCERT l'accesso, in condizioni di sicurezza, agli impianti oggetto della verifica;
- mettere a disposizione del personale ispettivo SICILCERT, all'atto della verifica, la documentazione tecnica richiesta a corredo dell'impianto e l'assistenza di una persona qualificata responsabile della conduzione dell'impianto;
- fornire a SICILCERT le necessarie informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui è destinato ad operare il personale SICILCERT, nonché sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate e a coordinarsi ed operare con SICILCERT ai fini del rispetto delle norme di sicurezza del lavoro;
- accettare gli esiti delle verifiche ed eseguire gli interventi necessari ad eliminare non conformità emerse nel corso delle verifiche;
- attenersi al rispetto del presente Regolamento e informare della ricaduta dei suoi contenuti, tutto il personale che svolge mansioni che sono riferibili ai requisiti indicati.

In caso di mancato rispetto anche di uno solo degli impegni di cui sopra da parte del Cliente, SICILCERT ha facoltà di sospendere l'intervento ed è liberato da qualsiasi obbligo previsto nel presente Regolamento, potendo peraltro avvalersi della facoltà di risolvere il Contratto.

## 7. RICORSI, RECLAMI E CONTENZIOSI

### 7.1 – Premessa

Si premettono le seguenti definizioni:

**Reclamo:** manifestazione di insoddisfazione, sia verbale, sia scritta, da parte di Soggetti aventi titolo (clienti diretti, clienti indiretti, Pubbliche Autorità, Enti di accreditamento), relativamente ai servizi forniti dall'Organismo e, in genere, all'operato del medesimo;

**Ricorso:** appello formale, da parte di Soggetti aventi causa specifica, avverso decisioni assunte o valutazioni espresse o attestazioni emesse dall'Organismo;

**Contenzioso:** adito, da parte di Soggetti aventi causa come sopra, a procedure legali a tutela di diritti e interessi propri ritenuti lesi dall'operato dell'Organismo.

### 7.2 – Reclami

SICILCERT prende in considerazione tutti i reclami pervenuti per iscritto dai clienti o da altre parti interessate.

Eventuali reclami verbali o telefonici sono presi in considerazione, a patto che non siano anonimi e che siano seguiti comunque da una comunicazione scritta.

Entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento del reclamo, SICILCERT dà conferma al reclamante dell'avvenuto ricevimento.

I reclami sono identificati e registrati come Segnalazioni di Non Conformità e gestiti mediante il Registro delle Non Conformità. Essi vengono analizzati dal Responsabile Qualità con il supporto di persona competente sulle materie oggetto del reclamo ma non coinvolta nelle problematiche all'origine del reclamo stesso.

È infatti fondamentale che la persona preposta alla valutazione del reclamo sia persona differente da chi ha preso parte al relativo processo ispettivo.

Tali analisi è intesa ad accertare che siano disponibili tutte le informazioni necessarie per valutare la fondatezza del reclamo e per procedere, quindi, alla relativa trattazione.

Nel caso in cui il reclamo si riveli infondato, entro 10 giorni dal ricevimento del reclamo, SICILCERT informa per iscritto il reclamante motivando le ragioni per cui il reclamo è da considerarsi infondato.

Nel caso il reclamo venga giudicato fondato, si procede come segue:

- a) ove il reclamo si riferisca, direttamente, all'operato di SICILCERT vengono analizzati i fatti descritti e le pertinenti evidenze documentali e vengono esaminate eventuali carenze dell'attività

**SICILCERT S.r.l. Organismo di Certificazione Impianti e Macchine**

Via Sardegna n. 7690144 PALERMO

Autorizzazione: Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 11/11/2004

svolta dagli ispettori sul piano tecnico, procedurale ed etico. Sulla base delle risultanze di tali indagini, e se richiesto e applicabile, si procede, innanzi tutto, all'adozione delle necessarie correzioni (intese a rimuovere, se possibile, o comunque minimizzare le conseguenze negative nei riguardi del reclamante) e quindi, una volta individuate le cause delle carenze all'origine del reclamo, all'adozione delle necessarie Azioni Correttive;

- b) ove il reclamo tragga origine dalla non idoneità di un "oggetto" ispezionato si procede ad un riesame completo della pratica. L'Organismo provvede a verificare la correttezza dell'attività svolta (metodi seguiti, strumenti utilizzati, modalità di valutazione e rendicontazione dei risultati). Se tale indagine evidenzia carenze nell'attività di SICILCERT si procede come in a). Se dall'indagine emerge che la non idoneità dell'oggetto non è ascrivibile a carenze nell'operato di SICILCERT ma a fattori diversi, l'Organismo provvede a notificare, per iscritto, al cliente le considerazioni effettuate in occasione del riesame della pratica;
- c) se il reclamo riguarda aspetti legati all'imparzialità dell'organismo lo stesso è posto all'attenzione della Direzione che valuta le azioni da intraprendere al fine di eliminare la minaccia.

I procedimenti di cui ai punti a) e b) sono condotti da personale appositamente incaricato, indipendente rispetto al provvedimento oggetto del reclamo stesso, operante sotto la supervisione del Responsabile Qualità. Su richiesta, scritta, da parte del reclamante, SICILCERT fornisce rapporti sullo stato di avanzamento della gestione del reclamo.

A conclusione delle attività di cui sopra, SICILCERT, entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo, comunica per iscritto al reclamante gli esiti del processo di gestione del reclamo, valuta con il suddetto reclamante e con le altre parti coinvolte nel reclamo se, e in caso affermativo in quale misura, il contenuto del reclamo e la sua risoluzione debbano essere resi pubblici.

### **7.3 – Ricorsi o appelli**

I ricorsi (o appelli) avverso decisioni assunte o atti compiuti dall'Organismo vengono gestiti nei termini di cui al seguito ma non sospendono la vigenza di tali atti fino alla conclusione della relativa trattazione. I ricorsi devono essere presentati con lettera raccomandata A.R. entro 15 (quindici) giorni lavorativi, dalla notifica dell'atto contro cui si ricorre.

SICILCERT conferma entro i 5 (cinque) giorni lavorativi successivi, a mezzo e mail o fax, l'avvenuta ricezione e presa in carico del ricorso, comunicando contestualmente il/i nominativo/i delle persone a cui viene affidato l'esame del ricorso, ed impegnandosi altresì a fornire al ricorrente, previa richiesta dello stesso, informazioni sullo stato di avanzamento della gestione del ricorso.

La gestione degli appelli viene condotta, fatte le debite distinzioni, con procedimenti analoghi a quelli adottati per la gestione dei reclami di cui al precedente punto, a partire da un esame iniziale della relativa fondatezza e ammissibilità, da parte del Responsabile Tecnico purché non coinvolto nei contenuti del ricorso stesso, con l'assistenza del Responsabile Qualità. Anche nel caso dei ricorsi è indispensabile che la persona preposta alla valutazione sia persona differente da chi ha preso parte al relativo processo ispettivo.

Tale gestione deve garantire che vengano tenuti in debita considerazione eventuali casi analoghi precedenti, che tutte le fasi di gestione siano correttamente registrate e che vengano definite e proposte tutte le correzioni e azioni correttive applicabili.

Le decisioni finali sono formulate, riesaminate ed approvate da una Commissione composta dal Responsabile Tecnico e dall'Amministratore Unico.

Entro i 3 mesi successivi alla presentazione dell'appello, SICILCERT provvede alla chiusura e alla notifica dell'esito dello stesso al ricorrente a mezzo lettera raccomandata A.R.

### **7.4 – Contenziosi**

Per ogni contenzioso che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla interpretazione, attuazione, esecuzione, validità ed efficacia dell'attività ispettiva svolta è competente, esclusivamente, il Foro di Palermo.

|                         |   |             |                |
|-------------------------|---|-------------|----------------|
| <b>SICILCERT S.R.L.</b> | REGOLAMENTO VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE DPR 462/01 |             |                |
|                         | Edizione 0  | Revisione 2 | Del 01/04/2021 |

**SICILCERT S.r.l. Organismo di Certificazione Impianti e Macchine**  
Via Sardegna n. 7690144 PALERMO  
Autorizzazione: Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 11/11/2004

## **8. CONDIZIONI CONTRATTUALI**

Per le condizioni contrattuali dei servizi descritti nel presente Regolamento (compensi e modalità di pagamento, durata, efficacia e rescissione del contratto), trovano applicazione le disposizioni contenute nell'Offerta sottoscritta dalle parti.

In caso di revisione del presente documento e/o di eventuali modifiche a requisiti applicabili ai clienti sarà cura di SICILCERT informare gli stessi a mezzo mail, raccomandata A/R o consegnare il Regolamento a mano.

## **9. USO DEL LOGO**

L'utilizzo del marchio Accredia da parte di Sicilcert e dei suoi Clienti è disciplinato nella PG.11 "Procedura di Gestione per l'utilizzo del marchio Accredia", consultabile e scaricabile in copia dal sito Internet aziendale.

L'Amministratore Unico